CITTÀ DI BOSA
PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE E L'USO DEGLI ORTI URBANI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 22.04.2015

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'USO DEGLI ORTI URBANI

ARTICOLO 1
DEFINIZIONE

Il presente regolamento disciplina la concessione e l'uso degli Orti Urbani nel Comune di Bosa.
Per orto urbano s'intende un appezzamento di terreno, messo a disposizione dal Comune, ai cittadini di Bosa, con l'obiettivo di favorire un utilizzo di carattere non lucrativo, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso personale e della propria famiglia.
L'area comunale da destinare ad orti urbani (individuata dall'UTC in apposita planimetria allegata al bando e con riportata una distribuzione degli spazi a titolo meramente indicativo, e pertanto modificabile) viene assegnata ai cittadini residenti in Bosa, che ne facciano richiesta.
Ad ogni nucleo familiare o gruppo non sarà concesso più di un lotto che verrà assegnato alla persona richiedente. I singoli lotti, individuati con targa numerica apposta dal Comune, saranno consegnati liberi, con una superficie massima di mq. 100 delineata lungo il margine.
Ciascun concessionario dovrà provvedere autonomamente all'irrigazione del proprio orto, e comunque nel rispetto delle normative vigenti e di quelle riportate nel presente regolamento.

ARTICOLO 2
CRITERI GENERALI

La concessione degli orti viene disposta a cadenza triennale. È compito degli uffici comunali preposti: predisporre il bando, richiedere e verificare la documentazione prevista, predisporre l'elenco dei concessionari.
La procedura di assegnazione, sarà gestita dai Servizi Agricoltura, Servizi Sociali ed Ambiente, e verrà pubblicizzata attraverso: avviso da pubblicarsi per quindici giorni all'Albo Pretorio, affissione di manifesti, comunicati radio ed informazione sui giornali locali.

ARTICOLO 3
REQUISITI DI ASSEGNAZIONE

Requisiti indispensabili per i cittadini che presentano domanda di concessione sono:

- essere residenti a Bosa, alla data della scadenza del bando.

Le richieste di concessione, redatte su apposito modulo e debitamente sottoscritte, devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune.
Il 20% dei lotti individuati sarà assegnato ai giovani sotto i 30 anni, con precedenza ai disoccupati, che ne fanno richiesta.
Il 10% dei lotti individuati sarà assegnato a persone disabili che ne fanno richiesta.
Tra gli aventi diritto viene formulata una graduatoria che avrà valore per due anni solari, dipartenti dalla data di assegnazione, la graduatoria sarà stilata sulla base di:

- reddito, mediante il coefficiente ISEE con precedenza al più basso;
- composizione familiare o numero dei richiedenti in gruppo, con precedenza ai nuclei più numerosi;
- viciniorietà dell'orto rispetto alla residenza del richiedente.

Gli appezzamenti disponibili verranno concessi seguendo l'ordine della graduatoria. Ad essa si attingerà anche per eventuali surroghe ed in tal caso le concessioni avranno durata pari all'originaria scadenza.
Qualora residuino ulteriori appezzamenti, si assegneranno a coloro che, nell'anno in corso, facciano parte della graduatoria o in assenza che ne facciano richiesta

ARTICOLO 4
DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

La concessione ha durata triennale, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, subentra il primo mediante scorrimento della graduatoria.
L assegnazione è concessa a titolo provvisorio ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto, nel caso ricorrano fondati motivi.
L'assegnazione decade automaticamente nel caso di trasferimento di residenza dal Comune di Bosa ed in nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

ARTICOLO 5
ESCLUSIVITA'

L'orto deve essere coltivato direttamente per continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione. Per documentati motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere temporaneamente consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di sei mesi.

ARTICOLO 6
CANONE DI CONCESSIONE

La concessione dell'area destinata ad orto è onerosa e prevede il pagamento di un canone annuale di euro 0,50 al mq. Sono esonerati dal pagamento del canone i soggetti aventi un reddito ISEE inferire a €. 3.000,00.
L'assegnatario all'atto della sottoscrizione della convenzione riceve una copia del presente Regolamento, che con la sottoscrizione ne accetta i contenuti.
Tutti gli introiti derivanti dal presente Regolamento sono destinati alla gestione degli orti urbani.

ARTICOLO 7
OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

L'assegnatario è obbligato a:

- provvedere alla manutenzione delle parti comuni, ed all'innaffiamento della siepe perimetrale (se esistente);
- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate dal referente degli orti (art. 13) e affisse in bacheca;
- pagare il canone annuale (art .6) stabilito dal comune entro e non oltre il 15° giorno dalla decorrenza del contratto;
- sottoscrivere e rispettare il presente regolamento;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando al Presidente del Comitato e all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;

- pulire, ogni qualvolta si renda necessario, la recinzione ed il pozzetto d'ispezione dell'acqua da eventuali arbusti e/o erbacce;
- gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, ecc.) che possono arrecare danno all'ambiente;
- l'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.
- gli assegnatari sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione alle tecniche orticole ed ai Seminari di sensibilizzazione alle problematiche sociali tese alle migliori conoscenze della comunità locale;

ARTICOLO 8
COLTIVAZIONI

È consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti e fiori. E' fatto divieto di coltivare kiwi.
Divieto assoluto di coltivare fave all'interno degli orti urbani ed in un raggio di 300 metri dall'ultima casa dell'aggregato urbano. Eventuali controlli sono affidati alla Polizia locale, che potrà comminare le relative sanzioni, e alla ASL.
La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.
I residui vegetali che si intendono trasformare in *compost* dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

ARTICOLO 9
DIVIETI

E' vietato:

a. affittare o dare in uso l'orto avuto in concessione;
b. allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
c. tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti,ecc.);
d. accedere ai lotti con autoveicoli;
e. effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal comune;
f. scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
g. accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
h. superare l'altezza di mt 1,80 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;
i. occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
j. usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno (ad esempio lavaggio di autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni);
k. installare nelle parti comuni e nei ripostigli elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
l. usare e tenere in deposito nei ripostigli sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 - 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
m. l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

ARTICOLO 10
ORARI

L'irrigazione viene effettuata nel periodo da marzo ad ottobre compresi, dalle ore 06,00 alle ore 10,00 e dalle 17,30 alle ore 21,00, fatte salve diverse disposizioni.

ARTOCOLO 11
COMITATO

I concessionari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata per la prima volta dall'Amministrazione Comunale, eleggono, a maggioranza degli assegnatari, un comitato per la gestione degli orti composto da n. 3 rappresentanti, di cui n. 1 eletto come presidente, da individuare tra gli assegnatari degli orti.
Il comitato ha durata triennale può essere rinnovato. L'assemblea può revocare uno o più rappresentanti o l'intero Comitato solo se vi è la contestuale surroga dei rappresentanti revocati.
E' compito del Comitato:

- mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;
- predisporre e affiggere nella bacheca situata presso gli orti, a tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni;
- segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici;
- vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione, della siepe e del ricovero degli attrezzi;
- convocare l'assemblea degli assegnatari;
- stabilire i criteri per l'utilizzo e la ripartizione dell'acqua.

ARTICOLO 12
VIGILANZA

Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del Comitato.
I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche. Copia delle chiavi delle parti comuni verrà consegnata dall'ufficio tecnico del Comune al Presidente del Comitato.
I concessionari hanno l'obbligo di vigilare e segnalare al Presidente del Comitato eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti.

ARTICOLO 13
REVOCA

L'inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione.
Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'area con preavviso di quindici giorni nei seguenti casi:

- utilizzo improprio dell'area;
- costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura;
- danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area, della recinzione e degli accessori;
- detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti;

- non utilizzo diretto dell’area;
- uso improprio nel sistema di approvvigionamento idrico;
- decadenza dei requisiti previsti dall’art. 1.

L’assegnazione dell’area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall’Amministrazione Comunale quali la necessità di utilizzare l’area per altri scopi, l’alienazione della stessa o altro pubblico interesse. L’area revocata o rilasciata rientra nella piena disponibilità comunale.

ARTICOLO 14
FURTO, DANNI E INFORTUNI

L’Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possono verificare. Gli assegnatari dovranno immediatamente denunciare l’accaduto ai componenti del Comitato e/o del Presidente, il quale relazionerà l’Amministrazione dell’accaduto .Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dal Comitato con riferimento al presente regolamento.